

## PROVINCIA DI TORINO

**CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ALLA VERIFICA STATICA DEL PONTEGGIO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.I.S. GALILEI-FERRARI DI VIA LAVAGNA N.8, A TORINO.**

**CUP J15D12000560003**

**CIG Z9A10513F1**

### TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 Arch. Claudio SCHIARI, nato a Torino il 28/04/1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – c.so Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

### E

l'Ing. Pietro VERONESE, nato a Torino, il 04/06/1969, con studio a Torino, Via Bologna n.220, partita IVA n. 07601480010, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 7479L.

### PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n.....- ...../2014 in data ...../...../2014, è stato conferito all'Ing. Pietro VERONESE l'incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e alla verifica statica del ponteggio nell'ambito dei lavori urgenti di messa in sicurezza delle facciate dell'IIS Galilei-Ferrari di Via Lavagna n.8, a Torino

- all'incarico professionale in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z9A10513F1 e il Codice Unico Progetto (C.U.P.) n. J15D12000560003.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

### TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL  
PRESENTE ATTO

### SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto**

La provincia di Torino conferisce all'Ing. Pietro VERONESE, con studio in Torino, Via Bologna n.220, Partita IVA n. 07601480010, che accetta, l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al calcolo statico del ponteggio nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza delle facciate previsti presso l'IIS Galilei –Ferrari di Via Lavagna n.8, a Torino.

L'incarico di coordinatore della sicurezza, conferito ai sensi del comma 5, art.90 del D.Lgs. 81/2008, prevede la redazione del piano di sicurezza oltretché lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Il piano di sicurezza, redatto in conformità a quanto previsto dal

D.Lgs.81/2008, dovrà essere consegnato agli Uffici Tecnici della Provincia entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, unitamente al calcolo esecutivo del ponteggio, onde consentire il tempestivo inizio dell'intervento di messa in sicurezza delle facciate.

Il professionista dovrà garantire un'adeguata presenza in cantiere, per tutta la sua durata, al fine del corretto espletamento di tutte le incombenze prevista dal D.Lgs. 81/2008 e di un' immediata risposta e soluzione delle problematiche attinenti la sicurezza; in ogni caso i sopralluoghi in cantiere dovranno essere svolti dal coordinatore con la frequenza ritenuta necessaria in relazione alla natura delle lavorazioni ed i relativi verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. dopo la loro emissione a seguito dell'avvenuto sopralluogo.

Il coordinatore si impegna a collaborare con il datore di lavoro committente e il datore di lavoro dell'istituto scolastico presso cui si svolgono i lavori per la predisposizione del DUVRI o per la sua integrazione se già esistente, al fine di indicare le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, c.3 D.Lgs. 81/2008.

Il calcolo del ponteggio comprenderà:

- a) calcolo di resistenza e stabilità delle membrature eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale relativa al sistema utilizzato dalla ditta operante nel cantiere;
- b) definizione del numero e della posizione degli ancoraggi di facciata tenuto conto dell'impossibilità di collegarsi alle due fasce murarie oggetto di demolizione;
- c) disegni esecutivi;
- d) verifica portata solaio di copertura del blocco spogliatoi (piano di appoggio del ponteggio)

#### **Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico**

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso, e avrà durata pari a quella dell'esecuzione delle opere in oggetto.

#### **Art. 3 - Verifica delle prestazioni**

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà' al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

#### **Art. 4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **Euro 2.791,36=** così ripartiti:

Onorario	Euro	2.200,00
Contributo Inarcassa 4%	Euro	88,00
IVA 22%	<u>Euro</u>	<u>503,36</u>
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>2.791,36</b>

Non e' previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

Il pagamento avverrà a lavori ultimati sulla base di emissione di regolare fattura.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

#### **Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti**

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifici;
- di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

#### **Art. 6 - Base dati e disegni**

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

#### **Art. 7 - Approfondimenti tecnici**

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

#### **Art. 8– Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza**

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, ne' rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

#### **Art. 10 –Revoca dell'incarico**

Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:

- perdurante assenza dell'incaricato dal cantiere.
  - mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo nel termine prescritto (art. 1 del presente contratto), a seguito di formale richiesta,
  - altre ipotesi di inadempimento o ritardo
- è ammessa per la Provincia la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 Cod. Civ.

#### **Art. 11 - Controversie**

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

#### **Art. 12 – Recesso**

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Qualora anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto intervengano convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999, a condizioni migliorative rispetto a quelle di cui al presente contratto, la Provincia si riserva di recedere dal contratto medesimo qualora il professionista non acconsenta a modificarne le condizioni economiche nel rispetto delle convenzioni nel frattempo intervenute.

#### **Art. 13 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 14 - Sicurezza sul lavoro**

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

#### **Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 16 - Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, Via Bologna n.220.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Claudio SCHIARI

L'incaricato  
Ing. Pietro VERONESE

L'incaricato Ing. Pietro VERONESE dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Claudio SCHIARI

L'incaricato  
Ing. Pietro VERONESE